



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA

REVOCA DI SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
(art. 673 c.p.p.)

Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione;
vista l'istanza del 6 maggio 2011 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Ufficio esecuzioni penali ha chiesto, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., dichiararsi <<revocata per abolizione del reato>> la sentenza n. 406/2010, emessa da questo giudice in data 15 dicembre 2010 nei confronti di BOUCHIR Abdelkader – nato a Casablanca (Marocco), il 14.06.1969 – disponendosi la sua scarcerazione ove non detenuto per altra causa;

considerato che la suddetta sentenza è divenuta irrevocabile in data 02 marzo 2011, non essendovi stata impugnazione, e che il condannato risulta in stato di reclusione, presso la Casa Circondariale di Agrigento, per espiazione della pena con essa comminata;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 665 comma 1 c.p.p.;

osservato che

-la sentenza di cui è stata richiesta la revoca è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.Lgs. n. 268/1998;

-la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in data 28 aprile 2011, nel procedimento n. C-61/11 PPU, ha dichiarato che <<La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo>>;



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA

-com'è noto, il giudice nazionale deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, in quanto, ai sensi dell'art. 164 del Trattato CEE, l'interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorità degli Stati membri, giurisdizionali e amministrative, anche *ultra partes*; sicché, una sentenza della Corte di Giustizia interpretativa di una norma comunitaria, come quella di specie, si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata;

-a seguito di tale pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione, Sez. I pen., nelle sentenze nn. 1590/2011, 1594/2011 e 1606/2011, emesse lo stesso 28 aprile 2011, ha affermato che le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 14, commi 5-ter e 5-quater, d.Lgs. n. 268/1998 non possono trovare applicazione in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato; e ciò ha affermato anche in relazione agli ordini di lasciare il territorio nazionale emessi – come nella specie – anteriormente al 24 dicembre 2010 (data entro cui lo Stato italiano avrebbe dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/115/CE);

-la necessità di disapplicare la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, d.Lgs. n. 286/1998, anche in relazione alla violazione di ordini di lasciare il territorio nazionale emessi prima del 24 dicembre 2010, comporta che il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna in oggetto non è più previsto dalla legge come reato;

-l'art. 673 c.p.p. prevede la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato nei soli casi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice;

-si impone, tuttavia, un'interpretazione analogica dell'art. 673 c.p.p. che consenta la revoca della sentenza di condanna anche nel caso di specie, ossia nel caso d'inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria (così, in *obiter dictum*, Cass. pen., Sez. VII, sent. n. 21579/2008), anche al fine di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata alla norma che, altrimenti, sarebbe fortemente sospetta di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 11 e 111 Cost.;



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA

ritenuto che

-l'istanza di revoca proposta dal P.M., per le ragioni anzi dette, deve trovare immediato accoglimento;

-appare superfluo procedere alla previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in quanto il condannato non vanta alcun interesse contrario all'accoglimento dell'istanza e, quindi, il pedissequo rispetto del procedimento disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p. determinerebbe solo un inutile prolungamento del suo stato detentivo;

-del resto, allorquando la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti adottati *de plano* dal giudice dell'esecuzione, investito di istanze di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p., lo ha fatto solo in presenza di provvedimenti di rigetto e/o inammissibilità, aventi quindi contenuto sfavorevole per il condannato (cfr. Cass. pen., sent. nn. 14040/2007, 15099/2004, 1759/1995 e 4602/1993);

-nella specie, invece, la pronuncia *de plano* si giustifica in quanto favorevole al condannato, in accoglimento di un'istanza avanzata nel suo stesso interesse da parte del P.M. e in assenza di altre parti aventi un interesse contrario da sentire in camera di consiglio;

P.T.M.

visto l'art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna n. 406/2010, emessa da questo giudice in data 15 dicembre 2010 nei confronti di BOUCHIR Abdelkader, nato a Casablanca (Marocco), il 14.06.1969, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ordinando la sua immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al pubblico ministero, la notificazione all'interessato e al suo difensore, l'annotazione nella sentenza di condanna ai sensi dell'art. 193 att. c.p.p. nonché per gli altri adempimenti del caso.

Altamura, 10 maggio 2011

Il G.E.
Marco Galesi